



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del rappresentante A.I.A. A.B. sig. Pietro Consagra, si è riunita il giorno 15 dicembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 40/A

A.S.D. KRONION CALCIO (AG) – richiesta atti gara campionato Allievi Regionali Kronion Calcio/Panormus del 15/11/2015.

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con fax del 18 novembre 2015 - ore 12,00 –, per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Kronion Calcio l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 62,00 (sessantadue/00).

Procedimento 41/A

A.S.D. F.C. PALAZZOLO (SR) Avverso inibizione fino al 15/11/2016 dirigente sig. Marco Lanza ed inibizione fino al 31/12/2015 dirigente sig. Giovanni Musarra - Campionato Allievi regionali girone "E" Gara Palazzolo/ERG del 15/11/2015 - C.U. n. 146/sgs43 del 17/11/2015

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. F.C. PALAZZOLO ha impugnato i provvedimenti sopra indicati sostenendo che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sono inique in relazione all'effettivo svolgersi dei fatti.

In buona sintesi l'appellante sostiene che il sig. Lanza non ha mai posto in essere alcuna condotta violenta in danno del direttore di gara essendosi limitato, anche se in maniera veemente, a protestare per una decisione tecnica assunta dall'arbitro.

Ciò varrebbe, secondo l'assunto difensivo della reclamante, anche in ordine al comportamento posto in essere dal dirigente sig. Musarra, il quale si è limitato, in maniera "colorita", ad esternare il proprio disappunto per una rete segnata in evidente fuorigioco.

Peraltro, ciò sarebbe comprovato dal fatto che il predetto dirigente non sarebbe stato allontanato dal terreno di gioco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Rilevato che il direttore di gara, benché regolarmente convocato per rendere chiarimenti, ha comunicato la propria indisponibilità per motivi di lavoro, questa Corte ha disposto acquisirsi relativo supplemento rinviando all'uopo all'udienza del 22 dicembre 2015 ore 15.30, ragion per cui si sospende ogni decisione in merito alla posizione del dirigente sig. Marco Lanza.

Per quanto riguarda invece il sig. Giovanni Musarra risulta che si sarebbe limitato a protestare vivacemente ponendo in essere un comportamento offensivo.

In ragione di quanto sopra, allo stato il gravame può trovare accoglimento solo per ciò che attiene l'inibizione a carico del sig. Giovanni Musarra, che deve essere contenuta al sofferto e cioè fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell'appello contiene fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento la sanzione della inibizione a carico del sig. Giovanni Musarra, rinviando per il resto all'udienza del 22 dicembre 2015 ore 15.30

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 47/A

POL.DIL. CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) avverso squalifica 5 gare al calciatore Ingrao Giovanni gara di campionato 1° Categoria Gir. "B" A.S.D. Montemaggiore/Pol. Dil. Campofelice di Roccella del 15.11.15 – Comunicato Ufficiale n. 148 del 18.11.15

La Società Pol. Dil. Campofelice di Roccella ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in

epigrafe. Con richiesta di audizione.

La reclamante contesta i fatti così come descritti dall'arbitro nel proprio referto di gara, sostenendo che il proprio calciatore avrebbe solamente chiesto delle spiegazioni in occasione di un'ammonizione subita, senza però utilizzare un tono minaccioso e ingiurioso. Precisa che durante l'episodio, probabilmente a causa dell'impeto e della foga agonistica il predetto calciatore avrebbe sfiorato il cartellino giallo facendolo cadere a terra. L'arbitro, dopo averlo raccolto, lo avrebbe esibito per la seconda volta decretando l'espulsione. A questo punto il calciatore Ingrao si sarebbe allontanato dal campo senza tenere alcun comportamento aggressivo e/o irrispettoso nei confronti del direttore di gara. Chiede pertanto in via principale la riduzione della squalifica a 2 gare, in subordine la riduzione della squalifica in termini più equi e in estremo subordine la conferma della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

All'udienza del 15.12.15 è comparso il difensore della società reclamante, giusta delega che deposita, il quale ha insistito nei motivi del reclamo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

Dall'esame del rapporto di gara è stato possibile accertare che al 20° del secondo tempo il calciatore n. 8 del Campofelice di Roccella Ingrao Giovanni, dopo aver commesso un fallo di gioco, veniva ammonito. Al momento dell'esibizione del cartellino giallo si avvicinava all'arbitro, afferrava violentemente il cartellino e glielo tirava addosso. Successivamente profferiva frasi offensive e ingiuriose, arrivando quasi al contatto fisico.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall'arbitro la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo va rideterminata in termini più equi. La condotta del calciatore Ingrao va ricondotta all'ipotesi prevista dall'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. seppure aggravata dal gesto plateale compiuto che rimane comunque particolarmente offensivo oltretutto gravemente antisportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina in quattro gare la squalifica inflitta al calciatore Ingrao Giovanni.

Per l'effetto, senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 49/A

A.S.D. COLLESANO (PA) – richiesta atti gara campionato 1^ Categoria

Collesano/Albatros Lercara del 21/11/2015.

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con messaggio di posta elettronica 26 novembre 2015 - ore 15,47 –, per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Collesano l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00 (centotrenta/00).

Procedimento 50/A

A.S.D. CITTA' DI MASCALUCIA (CT) avverso: inibizione fino al 10/01/2016 ai dirigenti sigg. Ernesto Cona e Mario Giovanni Vitale; squalifica per quattro gare ai calciatori sigg. Stefano Porto e Giuseppe Rasà; squalifica per due gare al calciatore Giovanni Di Mauro - Campionato Promozione gir. "C", gara Città di Mascalucia/Real Città di Paternò del 22/11/2015 - Comunicato Ufficiale n. 158 del 25/11/2015.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Città di Mascalucia impugna le statuizioni del Giudice Sportivo Territoriale indicate in epigrafe, che ritiene, qui in sintesi, sproporzionate rispetto all'effettivo accadimento dei fatti.

Sostiene infatti la Società appellante che è innegabile che i dirigenti e gli altri calciatori raggiunti dai provvedimenti disciplinari di cui in premessa abbiano ecceduto nelle proteste nei confronti del direttore di gara, ma nega recisamente che la terna arbitrale abbia potuto subire qualunque forma di minaccia, talché nessun pericolo è stato corso dall'arbitro e dai suoi assistenti.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, preliminarmente rileva l'inammissibilità dell'appello per ciò che concerne la squalifica a carico del sig. Giovanni Di Mauro, trattandosi di sanzione non impugnabile a norma dell'art 45 comma 3 lettera a) del C.G.S.

Segnala poi che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tali rapporti sono diffusamente descritte le espressioni protestatarie, ma certamente offensive e minacciose, che la terna ha potuto ascoltare e rilevare in relazione ai comportamenti assunti dal sig. Mario Giovanni Vitale (in campo e nel tunnel di ingresso agli spogliatoi), dal sig. Ernesto Cona (nello spogliatoio del direttore di gara) e dai calciatori sigg. Stefano Porto e Giuseppe Rasà (al termine della gara all'ingresso nel tunnel di accesso agli spogliatoi).

Quanto sopra porta a ritenere insussistenti le motivazioni espresse dalla Società appellante in relazione alle singole posizioni sanzionatorie, che appaiono adeguatamente supportate anche nel *quantum* dagli atti ufficiali di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello relativo alla squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Di Mauro e lo rigetta per il resto dei provvedimenti impugnati.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 55/A

S.S.D. CITTA' DI MESSINA (ME) Avverso decisione di inammissibilità del reclamo proposto al Giudice Sportivo Territoriale - Campionato Allievi regionali "C" – Gara Città di Messina/Messina Sud Calcio del 01/11/2015 - C.U. n. 151 / s.g.s. 45 del 20/11/2015.

La S.S.D. Città di Messina s.r.l. propone rituale appello avverso la declaratoria di

inammissibilità del reclamo già proposto al Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che l'aver omesso l'indicazione di numero civico nell'indirizzo specificato nella raccomandata a.r. contenente i motivi di reclamo inviata alla società controparte Messina Sud Calcio, non ha comportato alcuna inammissibilità, avendo la predetta soc. Messina Sud Calcio regolarmente ricevuto la spedizione.

Allo scopo l'appellante ha prodotto la certificazione rilasciata dalle Poste Italiane che attesta che la spedizione di che trattasi è stata regolarmente consegnata in data 12/11/2015 alla destinataria Messina Sud c/o Trimarchi Letterio (che ne è il Presidente).

Nel merito evidenzia poi la pretesa posizione irregolare di calciatore avversario, chiedendo l'assegnazione di gara vinta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che l'art. 45 n° 5 C.G.S. statuisce che qualora il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve esserne inviata copia alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38 comma 7 C.G.S. Tale articolo statuisce poi che i vari diversi sistemi di spedizione (corriere, posta celere con a.r., telegramma, telefax o pec) sono concessi a condizione che la ricezione stessa sia garantita e provabile la ricezione da parte dei destinatari.

Nel caso in specie il gravame verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito (pretesa partecipazione irregolare di calciatore alla gara) e risulta garantita e provata la ricezione della spedizione di copia dei motivi di reclamo alla controparte, avendo le Poste Italiane certificato la consegna in ufficio al destinatario in data 12/11/2015.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, ritenuta insussistente l'inammissibilità dichiarata dal Giudice Sportivo Territoriale, a norma dell'art. 36, comma 5 del C.G.S. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S.D. Citta' Di Messina, annulla la decisione, come sopra impugnata, del Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale Sicilia e rinvia allo stesso Organo per l'esame del merito.

Senza addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 56/A

A.S.D. PIEDIMONTE ETNEO (CT) – richiesta atti gara campionato 2^a categoria Sport Club Pasteria/A.S.D. Piedimonte Etneo del 14/11/2015.

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con fax del 20 novembre 2015 - ore 14,21 –, per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Piedimonte Etneo l'addebito della dovuta

tassa reclamo pari a € 130,00 (centotrenta/00).

Procedimento 57/A

A.S.D. PARMONVAL (PA) avverso inibizione fino al 10.01.2016 a carico del sig. Giovanni Castronovo - Campionato Eccellenza Gir. "A" Gara Dattilo Noir/Parmonval del 22/11/2015 - C.U. n. 158 del 25/11/2015.

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Parmonval ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che la stessa risulta sproporzionata all'effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede una riduzione in termini più equi.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante, intervenuto all'udienza odierna avendone fatta specifica richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 43' del 1° tempo il sig. Giovanni Castronovo, dirigente accompagnatore della A.S.D. Parmonval, veniva allontanato dal terreno di gioco per avere protestato nei confronti degli ufficiali di gara.

Lo stesso sig. Castronovo al termine del primo tempo si faceva trovare dinanzi agli spogliatoi della terna arbitrale ed avvicinato l'assistente n. 1, che aveva segnalato al direttore di gara il comportamento protestatario del predetto dirigente, chiedeva delle spiegazioni in ordine ai motivi che avevano portato al suo allontanamento. Non avendo avuto alcun riscontro alzava il tono della voce assumendo ancora una volta un comportamento antiregolamentare.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento, atteso che il comportamento posto in essere dal sig. Giovanni Castronovo negli spogliatoi va piuttosto qualificato come gravemente irrispettoso, ragion per cui la sanzione deve essere rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, riduce al 31 dicembre 2015 l'inibizione a carico del sig. Giovanni Castronovo.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 59/A

A.S.D. TERME VIGLIATORE (ME) Avverso ammenda di € 150,00; squalifica per cinque gare calciatore sig. Pierpaolo Puleo; squalifica per quattro gare calciatori sigg. Benedetto Archita e Davide Calabrò - Campionato Allievi Provinciali Gara Nuova Rinascita/Terme Vigliatore del 22/11/2015 - C.U. n. 27 del 26.11.2015 della Delegazione Provinciale di Barcellona P.G.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Terme Vigliatore ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

In buona sintesi la reclamante sostiene che la sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sono sproporzionate rispetto all'effettivo accadimento dei fatti, atteso che i proprio tesserati sono stati oggetto di una vera e propria aggressione, da cui si sono dovuti difendere.

Infatti, secondo la ricostruzione dell'accaduto che ne fa la reclamante, mentre il proprio calciatore sig. Davide Accetta recante la maglia n° 11, e non già il n. 10 sig. Pierpaolo Puleo così come erroneamente indicato dal direttore di gara, si stava apprestando a riprendere il gioco con una rimessa laterale a suo favore, lo stesso avrebbe spintonato

l'addetto alla sicurezza che si era rifiutato di riconsegnargli il pallone e da qui sarebbe scaturita l'aggressione in danno dei suoi tesserati.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante all'udienza odierna avendone fatto specifica richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 16' del 2° tempo il direttore di gara assegnava una rimessa laterale a favore della Soc. Nuova Rinascita.

In ragione di ciò il sig. Raffaele Lunetta, dirigente addetto al servizio d'ordine, raccoglieva il pallone appena fuoriuscito e si accingeva a consegnarlo ad un calciatore della propria squadra quando veniva ostacolato in ciò dal calciatore n. 10 della Soc. Terme Vigliatore sig. Pierpaolo Puleo il quale, con vigore, cercava di strapparglielo dalle mani, motivo per cui il Lunetta reagiva spintonando il suddetto calciatore.

A questo punto si accendeva una rissa che vedeva coinvolti diversi calciatori di entrambe le squadre e, per quello che qui interessa, il direttore di gara individuava sempre il predetto n. 10 sig. Pierpaolo Puleo, il n. 3 sig. Benedetto Architta ed il n. 8 sig. Davide Calabrò i quali reagivano all'aggressione colpendo a loro volta calciatori avversari con calci e pugni. In ragione di quanto sopra il reclamo risulta infondato sia per quanto attiene alla ricostruzione dell'episodio sia in ordine al presunto scambio di persona, avendo il direttore di gara ben individuato nel n. 10 l'autore di quei comportamenti che hanno determinato l'inizio degli atti di violenza.

Parimenti infondato è il ricorso nella parte in cui la reclamante chiede la revoca delle sanzioni a carico dei propri tesserati sostenendo che gli stessi non sarebbero gli aggressori ma bensì gli aggrediti, atteso che, come più volte ricordato da questa Corte Sportiva di Appello, nel caso di rissa, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si risponde del relativo reato per il solo fatto di avervi partecipato e indipendentemente dal fatto che l'azione violenta abbia carattere offensivo o difensivo.

Per ciò che attiene alle singole sanzioni, risulta congrua, e conseguentemente non suscettibile di alcuna riduzione, la squalifica inflitta al calciatore sig. Pierpaolo Puleo il quale dapprima ha tentato di strappare dalle mani di un dirigente avversario il pallone al fine di ritardare l'inizio del gioco alla squadra avversaria e, successivamente, per avere partecipato alla rissa colpendo calciatori avversari con calci e pugni.

Parimenti congrua risulta la squalifica inflitta al calciatore Davide Calabrò, il quale per l'occasione rivestiva la funzione di capitano, per cui la sanzione base (art.19 comma 4 lett.b) del C.G.S.) va aggravata ai sensi dell'art. 73 comma 4 delle N.O.I.F.

Così come risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione l'ammenda inflitta alla reclamante in ragione del comportamento antiregolamentare posto in essere dai propri tesserati.

Viceversa va parzialmente accolto il gravame relativo alla squalifica a carico del calciatore sig. Benedetto Archita la cui sanzione va ridotta nel minimo edittale previsto del già richiamato art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame riduce a tre giornate la squalifica a carico del calciatore sig. Benedetto Archita confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata nella misura di € 130,00=

Procedimento 60/A

A.S.D. FICARRA (ME) avverso squalifica 5 gare al calciatore Zenone Vito, squalifica 4

gare al calciatore Vitale Giovanni e squalifica 4 gare calciatore Ridolfo Marco – gara di campionato 2° Categoria Gir. “D” Fitaiese/A.S.D. Ficarra del 22.11.15 – Comunicato Ufficiale n. 158 del 25.11.15

La Società A.S.D. Ficarra ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe.

La reclamante contesta i fatti così come descritti dall’arbitro nel proprio supplemento di rapporto, sostenendo che i propri calciatori non avrebbero commesso quanto contestato ma avrebbero semplicemente protestato, in maniera plateale ma comunque civile, solo in occasione della realizzazione di una rete della squadra avversaria viziata da un presunto fallo di mano. Precisa che nessuna discussione sarebbe intervenuta tra i propri calciatori e il direttore di gara alla fine dell’incontro.

Chiede pertanto la riforma della decisione del Giudice Sportivo riconducendo le sanzioni a principi di giustizia ed equità.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e il relativo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

Dall’esame del supplemento di rapporto è stato possibile accertare che, alla fine dell’incontro, diversi calciatori della A.S.D. Ficarra accerchiavano l’arbitro e con atteggiamento minaccioso protestavano e gli rivolgevano insulti di ogni genere.

Tra i soggetti presenti venivano individuati solo i calciatori Zenone Vittorio, Vitale Giovanni e Ridolfo Marco.

In particolare il calciatore Zenone Vittorio assumeva un comportamento minaccioso, ingiurioso e offensivo nei confronti dell’arbitro e nei confronti di organi federali, mentre i calciatori Vitale Giovanni e Ridolfo Marco si limitavano ad assumere lo stesso comportamento solo nei confronti del direttore di gara.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall’arbitro la squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo vanno rideterminate in termini più equi in virtù di quanto previsto dall’art.19 comma 4 lett. A) C.G.S., ipotesi comunque da considerarsi aggravata dal comportamento particolarmente minaccioso posto in essere da tutti i prevenuti e dall’atteggiamento irrispettoso e offensivo posto in essere anche nei confronti di organi federali dal solo calciatore Zenone Vittorio

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina in 4 gare la squalifica al calciatore Zenone Vittorio e in 3 gare ciascuno la squalifica ai calciatori Vitale Giovanni e Ridolfo Marco.

Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 64 /A

A.S.D. ARES MENFI 2011 (AG) avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Giuseppe Li Bassi - Campionato Promozione girone “A” Gara Ares Menfi/Audace Partinico del 29/11/2015 - Comunicato Ufficiale n. 166 del 02/12/2015.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Ares Menfi 2011 impugna la sanzione irrogata al calciatore sig. Giuseppe Li Bassi dal Giudice Sportivo Territoriale, apparendo la stessa sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti.

La società appellante sostiene infatti, qui in sintesi, che il comportamento certamente protestatario ma mai violento del proprio calciatore ha avuto origine da uno scambio

di persona avendo l'arbitro, proprio sul finire della gara, erroneamente ritenuto responsabile di un fallo di gioco il sig. Giuseppe Li Bassi in luogo di un compagno di squadra, procedendo quindi alla seconda ammonizione del predetto ed alla conseguente ingiusta espulsione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, preliminarmente rileva che, a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto il direttore di gara segnala di avere ammonito al 47' e poi al 49' del 2° tempo il sig. Giuseppe Li Bassi, *“perché in entrambi i casi esternava la propria disapprovazione nei riguardi di mie decisioni”*.

L'arbitro prosegue poi segnalando che sempre al 49' del 2° tempo, dopo aver provveduto anche all'espulsione di altro calciatore della Ares Menfi 2011, veniva accerchiato dai calciatori della predetta squadra, *“in primis il calciatore già espulso Li Bassi Giuseppe”* il quale lo spingeva *“in maniera lieve”*.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, appare evidente che l'appello non può trovare accoglimento poiché il sig. Li Bassi si è reso responsabile di una condotta dapprima scorretta, che lo ha portato all'espulsione, e poi reiteratamente protestataria e irrispettosa, se pure non violenta come da stessa ammissione dell'appellante.

In conseguenza la sanzione appare irrogata in termini minimi edittali e non è quindi suscettibile di ulteriore riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 65/A

A.S.D. PRO TONNARELLA (ME) avverso squalifica 3 gare al calciatore Zullo Franco, squalifica 3 gare al calciatore La Rocca Antonino, inibizione fino al 31.1.16 al dirigente Paratore Giuseppe e ammenda di € 100 – gara di campionato 1° Categoria Gir. “C” A.P.D.San Biagio/A.S.D. Pro Tonnarella del 29.11.15 – Comunicato Ufficiale n. 166 del 2.12.15

La Società A.S.D. Pro Tonnarella ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe.

La reclamante contesta i fatti così come descritti dall'arbitro sostenendo che tutti i propri tesserati non avrebbero commesso quanto contestato.

In particolare il calciatore Zullo Franco risulterebbe estraneo ai fatti in quanto, dopo essere stato sostituito a seguito di un infortunio al 36° del secondo tempo, sarebbe stato accompagnato negli spogliatoi senza più raggiungere il terreno di gioco.

Il calciatore La Rocca Antonino risulterebbe anch'egli estraneo ai fatti in quanto, dopo essere stato autorizzato dall'allenatore a lasciare la panchina, si allontanava dal terreno di gioco prima della fine della gara raggiungendo anzitempo gli spogliatoi.

Il dirigente Paratore Giuseppe non avrebbe nemmeno partecipato alla presunta rissa in contestazione ma si sarebbe solo prodigato a far rientrare negli spogliatoi i calciatori della propria squadra preoccupandosi solo di sedare gli animi.

Infine la sanzione pecuniaria risulterebbe assolutamente inadeguata e fuori luogo in virtù del fatto che nessuno dei propri tesserati avrebbe partecipato alla presunta rissa, ma gli stessi sarebbero stati invece aggrediti da soggetti appartenenti alla società A.P.D. San Biagio.

Chiede pertanto l'annullamento o una riduzione delle squalifiche ai propri calciatori e al proprio dirigente e l'annullamento della sanzione pecuniaria inflitta alla società.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il relativo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

Dall'esame degli stessi è stato possibile accertare che al termine della gara, dopo un'aggressione operata da un calciatore del San Biagio nei confronti di un calciatore della Pro Tonnarella, si innescava una rissa a seguito della quale venivano identificati diversi soggetti di entrambe le società tra cui i soggetti per i quali oggi si procede.

La rissa, concretizzatasi nello scambio reciproco di calci e pugni da parte di tutti i partecipanti, veniva placata a stento dal servizio d'ordine e cessava definitivamente una volta che i soggetti interessati raggiungevano gli spogliatoi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato l'art. 19 comma 4 lett. B) e comma 1 lett. H) del C.G.S. ritiene che, in virtù di quanto riferisce l'arbitro nel suo supplemento, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori Zullo Franco e La Rocca Antonino e al dirigente Paratore Giuseppe risultano eque e ben proporzionate alla gravità degli accadimenti così come descritti.

Relativamente alla sanzione pecuniaria il reclamo risulta inammissibile trattandosi di ipotesi non appellabile in virtù di quanto stabilito dall'art. 45 comma 3 lett. D) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ai calciatori Zullo Franco e La Rocca Antonino, al dirigente Paratore Giuseppe e alla società Pro Tonnarella

Con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 70/A

A.S.C.D. NUOVA RINASCITA (ME) Appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 150,00 - Campionato Provinciale Allievi Gara Nuova Rinascita/Terme Vigliatore del 22/11/2015 - C.U. n. 27 della Delegazione Distrettuale di Barcellona del 26/11/2015.

La Società A.S.C.D. Nuova Rinascita propone appello avverso ai provvedimenti sopra indicati, qui in sintesi negando che la propria squadra sia rimasta in numero insufficiente di calciatori per effetto di ripetute espulsioni, in realtà non verificatesi. Per la qualcosa chiede la ripetizione della gara.

Quanto alla sanzione dell'ammenda, la Società appellante ritiene che essa sia esagerata per una gara di Settore Giovanile.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva preliminarmente che all'appello non risulta allegata la ricevuta comprovante l'invio di copia dei motivi del ricorso alla controparte. Tale adempimento, dovuto a norma dell'art. 33 n° 5 e 46 comma 1, comporta l'inammissibilità del gravame nella parte riguardante l'esito e la richiesta di ripetizione della gara, difettando il contraddittorio.

Per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda, questa Corte ritiene che sia ben adeguata

ai gravi fatti indicati in referto dal direttore di gara, tenuto conto che la rissa scatenatasi in campo è durata ben 5 minuti ed ha coinvolto numerosi tesserati, alcuni dei quali rimasti ignoti, ed ha determinato la definitiva sospensione della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello per la parte relativa all'esito gara e lo respinge per il resto.

Con addebito della tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15/12/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**